

**N. 03258/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04836/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4836 del 2013, proposto da:

Tatò Sabina Ilaria, rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale G. Mazzini, n. 6;

contro

Università degli studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Carbonara e Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, piazzale Aldo Moro, 5;

nei confronti di

Regione Puglia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione I n. 00672/2013, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione in

relazione a risoluzione contratto di formazione specialistica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli studi di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Cancrini, Lofoco e Carbonara;

Considerato che la domanda cautelare non appare assistita da adeguato fums boni iuris in relazione al dato testuale della norma (art. 37, comma 7 del d.P.R. 368 del 1999) la quale espressamente precede che “le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”;

Considerato altresì che in fattispecie non si apprezzano profili di danno grave e irreparabile in quanto la riconosciuta fondatezza della pretesa della ricorrente in sede di merito avrà effetto ripristinatorio degli atti annullati in corso di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 4836/2013).

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)